



COMUNE DI MATERA
IL SINDACO



Prot. n. 23014/2020

DECRETO N. 102/2020

del 17 MAR 2020

Oggetto: Disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità a distanza

II SINDACO

Visto l'art. 70 del decreto legge del 16.03.2020 recente "Disposizioni in materia di organi collegiali" che al primo comma prevede: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*

Ritenuta la propria competenza in quanto, essendo la Giunta un organo collegiale deliberante costituita da collaboratori nominati e legati da rapporto di fiducia, è il sindaco che la convoca, la presiede e ne regola le modalità di funzionamento nel rispetto dello statuto e di tutte le norme di legge di riferimento, non avendo il comune di Matera adottato un regolamento per il funzionamento della giunta stessa;

Considerato che occorre predisporre gli strumenti opportuni per far fronte alle esigenze di governo della Comune anche in situazioni emergenziali e comunque in contesti incoerenti con la necessaria tempestività dell'azione amministrativa, situazioni e contesti che possono frapporre ostacoli alla presenza fisica del Sindaco o degli Assessori durante i lavori della Giunta;

Preso atto, inoltre, della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/02/2020 e del DL 16.03.2020 e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata anche attraverso la riduzione quantitativa delle riunioni istituzionali o tenendo le medesime, quando possibile, in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

Considerato che: - l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee; - la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione

tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Vista la recente disposizione governativa che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo esecutivo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati *i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati al sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*"

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al presidente della Giunta, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.
- venga indicato nell'avviso di convocazione il luogo in cui sarà presente il Presidente che s'intenderà quale luogo di svolgimento della riunione.

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

che, non essendo stato adottato il regolamento di funzionamento della giunta, il Segretario può curare la verbalizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 97 TUEL, riportando nel corpo dell'atto deliberativo le misure urgenti nazionali e regionali per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, in particolare l'art. 70 del decreto legge del 16.03.2020 recente "Disposizioni in materia di organi collegiali" che al primo comma prevede: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*

Ritenuta l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo esecutivo anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. Di approvare il seguente disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta comunale

a. La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

b. La seduta della Giunta può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

c. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

A) visione degli atti della riunione;

B) intervento nella discussione;

C) votazione palese.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference, e altre modalità simili a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

d. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

e. La verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori della Giunta e di assistenza del segretario verbalizzante.

f. la seduta di Giunta Comunale alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, ecc si intende svolta nella sala della sede istituzionale di Matera o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;

2) di trasmettere il presente provvedimento ai sigg.ri Assessori, ai sigg.ri Dirigenti, al Segretario Generale

3) di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL SINDACO
Avv. Raffaello De Ruggieri

Per la regolarità tecnica
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Ettore